



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORI

La Corte così composta,

| | |
|-------------------------------|------------------|
| dott.ssa Alida Montaldi | Presidente |
| dott.ssa Mariagiulia De Marco | Consigliere |
| dott.ssa Anna Maria Pagliari | Consigliere rel. |
| dott.ssa Silvia Borella | Consigliere on. |
| dott. Maurizio Ruffino | Consigliere on. |

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [redacted] dell'anno 2014 trattenuto in decisione all'udienza del 20.10.2015 vertente

tra

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

Appellante

[redacted] nata a [redacted] e [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonia Pili, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted]

Appellata

e

con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello

oggetto: appello avverso la sentenza n. [redacted] emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 30.6.2014, pubblicata in data 30.7.2014

Premesso che

Il Tribunale per i Minorenni, a definizione del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. D legge 184/83 su ricorso proposto da [REDACTED] con la sentenza impugnata, su difforme parere del PMM, ha disposto farsi luogo all'adozione, [REDACTED] a Roma, [REDACTED] da parte della richiedente con conseguente aggiunta del cognome dell'adottante a quello della minore;

la [REDACTED] aveva fondato la domanda sul presupposto dei rapporti instaurati e consolidati con la minore sin dalla nascita, per essere ella legata da relazione sentimentale e di convivenza con [REDACTED], madre della minore, sin dall'anno 2003, rappresentando altresì che la nascita di [REDACTED] corrispondeva a un progetto maturato e portato avanti insieme dalla coppia, che la scelta dell' [REDACTED] più giovane di età, e non di lei stessa quanto alla gravidanza era stata determinata per le maggiori possibilità di successo delle procedure di procreazione assistita, effettuata in Spagna, che la minore era vissuta sin dalla nascita con le cure morali e materiali di entrambe le conviventi, in un contesto familiare in cui erano presenti i nonni [REDACTED] alcuni familiari della [REDACTED] in un contesto di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello di bambini della stessa età nonché allargato ad esperienze familiari simili, che per dare maggiore stabilità al rapporto le conviventi erano iscritte nel registro delle unioni civili del municipio di appartenenza e avevano contratto matrimonio in Spagna il 3.1.2014;

la madre della minore, sentita dal Tribunale, prestava il consenso all'accoglimento del ricorso;

il Tribunale giungeva alla superiore decisione attraverso una serie di passaggi così ricostruibili: 1) non è ravvisabile nell'ordinamento il divieto per la persona singola ad adottare poiché solo per l'adozione legittimante viene richiesto che ad adottare siano due persone unite da rapporto di coniugio riconosciuto dall'ordinamento mentre per l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, nel superiore interesse del minore, l'adozione è consentita anche alla persona singola; 2) nessuna limitazione è ricavabile dalla norma in riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante o dell'altro

genitore; 3) nell'istituto di cui all'art. 44 va riconosciuta la risposta del Legislatore a favorire il consolidamento di rapporti tra il minore e parenti o persone che già si prendono cura del minore prevedendo un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ottenendo di dare rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui manchino le condizioni che consentono l'adozione legittimante; 4) la *ratio legis* va individuata nella verifica della realizzazione dell'interesse del minore imposta dall'art. 57 co.2 con riferimento all'art. 44, da intendersi limite invalicabile e chiave interpretativa dell'istituto *de quo*; 5) il presupposto della constatata impossibilità di affidamento preadottivo richiesto dalla lett. D, invocata nella fattispecie, non deve essere interpretato, restrittivamente, come connesso ad una situazione di abbandono e quindi a minori adottabili ma non collocabili in affidamento preadottivo ma, nel senso più ampio introdotto dall'interpretazione giurisprudenziale successiva alla prima prassi applicativa, connesso oltre che ad un'impossibilità di fatto anche a quella di diritto, così da comprendere anche minori non in stato di abbandono ma per i quali sorge l'interesse al riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità; il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistente nella fattispecie il presupposto della lett. D, trovandosi la minore [redacted] non in stato di abbandono e pertanto non collocabile in affidamento preadottivo in ragione della presenza della madre biologica in grado di occuparsene nonché in una situazione da tempo cristallizzata per la quale si rapportava alla [redacted] con un legame di tipo genitoriale, quale figura di riferimento significativo, affettiva e di assistenza anche economica, del tutto analoga a quella della madre naturale: situazione che era nell'interesse della bambina garantire giuridicamente; non ha ritenuto ostativa l'assenza di coniugio riconosciuto dall'ordinamento italiano in quanto requisito non richiesto, da intendersi al più criterio preferenziale in virtù della stabilità di coppia, requisito valutabile anche nel contesto di legami di fatto caratterizzati da solidità, il cui riconoscimento giurisprudenziale è oggi in varie sedi riscontrabile; né ha ritenuto ostativa la convivenza tra persone dello stesso sesso, sia sulla base del dato letterale della norma



che non introduce il requisito contrario sia perché altrimenti discriminatorio e non consentito dalla norma costituzionale e sovranazionale;

avverso la decisione ha proposto appello il PMM contestando: -l'interpretazione estensiva data dal Tribunale all'art. 44 lett.d) con riferimento al presupposto della constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo non solo di fatto ma anche di diritto, presupposto a dire del PMM invece interpretabile in senso stretto e letterale poiché più rispondente alla legge sull'adozione e, in particolare, alla finalità dell'istituto previsto dall'art. 44 di rispondere a un'anomalia familiare; -la forzatura normativa operata dal Tribunale nell'aver, in assenza di qualsiasi criticità concernente la madre naturale, affiancato a quest'ultima una seconda figura femminile materna così da risultare evidente la finalità di soddisfare l'aspirazione delle due figure adulte a una nuova forma di bigenitorialità non ancora disciplinata dalla legge, rispetto all'interesse primario della minore, intendendo con ciò supplire all'inerzia del Legislatore; -la valutazione insoddisfacente dell'interesse della minore, di cui era mancato alcun riferimento alla prospettiva della vita futura e di crescita equilibrata nonché l'accertamento imposto dalla norma di cui all'art. 57 legge 183/84, con particolare riferimento nel caso concreto alla sussistenza dell'interesse della minore ad acquisire a fianco di una madre perfettamente accudente una seconda madre, così sperimentando uno schema non ancora verificato; -la mancata nomina di un curatore speciale alla minore, in ragione della sussistenza di conflitto di interessi con la madre, la quale aveva espresso il consenso all'adozione per la propria aspirazione a vivere la bigenitorialità nel contesto del rapporto di coppia; ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, il rigetto della domanda ribadendo la non riconducibilità della situazione concreta al parametro dell'art. 44 lett.d);

[redacted] si è costituita in giudizio contrastando l'interpretazione dell'art. 44 fornita dal PMM appellante, in quanto rivolta a negare la sostanziale diversità con l'istituto dell'adozione legittimante affermata dallo stesso dettato normativo allorchè legittima il ricorso all'adozione in casi particolari nei casi in cui non sussistono le condizioni previste per l'adozione piena e quindi esclude lo stato di



abbandono come requisito indefettibile per l'art. 44; ha rappresentato che il Tribunale non ha dato un'interpretazione estensiva della norma ma evitato un'interpretazione ingiustificatamente riduttiva, così come ha adeguatamente valutato l'interesse della minore secondo il dettato normativo di cui all'art. 57 procedendo alle audizioni della richiedente, della madre naturale, dell'assistente sociale e della psicologa che avevano eseguito le indagini; ha contestato, infine, la necessità di nomina di un curatore speciale alla minore, non prevista dall'art. 56, non avendo peraltro l'appellante specificato in concreto la situazione di conflitto riscontrata: ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello;

il Procuratore Generale ha espresso il proprio parere facendo propri i motivi e le conclusioni dell'appello;

con ordinanza 3.2/9.4.2015 la Corte ha respinto l'istanza di nomina di un curatore speciale alla minore, ritenendo non individuabile nella fattispecie un conflitto di interessi tra la madre naturale e la minore e ha disposto darsi luogo alla verifica di cui all'art. 57 legge adozione;

espletata tale attività, all'udienza del 20.10.2015 le parti hanno ribadito le rispettive richieste e la Corte ha riservato la decisione;

Motivazione

L'appello è infondato e viene, perciò, respinto.

Seguendo, invero, la prospettazione dei motivi di gravame si osserva quanto segue.

-nomina del curatore speciale

La Corte ha già esaminato con il provvedimento 9.4.2015, giacchè attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, la questione relativa alla necessità di nomina di un curatore speciale alla minore, ritenendola insussistente in ragione della presenza di un genitore titolare del pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia in via esclusiva, in quanto unico genitore ad averla riconosciuta, e della non ravvisabilità nella materia del contendere di una situazione di incompatibilità degli interessi e delle posizioni tra genitore e minore in merito all'esito della causa, costituendo, peraltro, il consenso del genitore esercente la potestà requisito

necessario della procedura adottiva. Al provvedimento citato si rimanda, quindi, per le osservazioni più complete svolte in merito.

-impossibilità di affidamento preadottivo

L'appellante contesta l'interpretazione estensiva che il Tribunale ha sostenuto del presupposto di applicazione dell'art.44 co. 1 lett.d), in quanto ritenuta non rispondente all'impianto complessivo della legge sull'adozione, secondo il quale l'istituto dell'adozione in casi particolari, compreso nell'istituto generale dell'adozione, deve rispondere alla finalità di sopperire a gravi carenze genitoriali e parentali che hanno determinato una situazione di abbandono, individuando però, nell'interesse del minore, nuove figure -diverse da una nuova famiglia unicamente intesa come coppia di coniugi- che sostituiscano quelle carenti. Deduce a conferma la riserva al Legislatore dell'estensività dell'unica ipotesi dell'art. 44 co.1 estranea a tale lettura, giacchè non presupponente un'anomalia familiare, individuabile nella lett. b) -che consente l'adozione da parte del coniuge del figlio minore dell'altro coniuge- e finalizzata ad assicurare al minore rapporti giuridici che corrispondano ai rapporti affettivi concretamente realizzatisi. Richiama infine, a supporto, la pronuncia Cass. n.22292/13 che ha ritenuto "contrario alla ratio legis dell'art. 44 dilatare la nozione di impossibilità di affidamento preadottivo ricomprendendovi non solo l'ipotesi del mancato reperimento (o del rifiuto) di aspiranti all'adozione legittimante ma anche l'ipotesi del contrasto con l'interesse del minore, in quanto criterio guida di tutta la normativa sull'adozione".

L'espressione "constatata impossibilità di disporre l'affidamento preadottivo", che nell'intenzione del Legislatore rispondeva all'esigenza di rafforzare legami di fatto esistenti in ambito familiare/parentale e di evitare prolungati ricoveri in istituti ai minori per i quali non fosse possibile l'adozione legittimante (vedi lavori parlamentari della Legge 184/83), ha creato un notevole contrasto in dottrina e giurisprudenza: si è ritenuto in particolare, interpretando la norma in senso restrittivo, che l'adozione non legittimante per la constatata impossibilità di affidamento preadottivo presupponga necessariamente una pronuncia di stato di adottabilità in quanto solo l'esistenza di



detta condizione rende possibile un affidamento preadottivo e, dunque, la constatata impossibilità di esso; si è al contrario ritenuto che l'affidamento preadottivo non deve essere interpretato in senso rigorosamente formalistico, conseguentemente potendo prescindere dalla preventiva dichiarazione di stato di adottabilità e dalla sussistenza di uno stato di abbandono. A fronte della maggiore rigidità interpretativa espressa dalla dottrina, la giurisprudenza ha da tempo inteso la nozione anche come impossibilità giuridica di dar luogo a tale affidamento dovuta alla mancanza di una dichiarazione di adottabilità o all'impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l'inesistenza di una situazione di abbandono. Il dubbio tra le due interpretazioni dovrebbe, invero, intendersi risolto alla luce della pronuncia della Corte costituzionale con la sentenza 383/99. Riunite e dichiarate infondate tre questioni di legittimità costituzionale coinvolgenti la norma di cui all'art. 44 lett c) -divenuta lett.d) per effetto della legge 149/2001-, nelle quali era evidenziata dai giudici remittenti l'impossibilità di decisione secondo la norma nei rispettivi casi concreti in cui non sussisteva una situazione di abbandono del minore, aderendo all'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza, la Corte ha evidenziato come l'art. 44 sia una sorta di clausola residuale, l'intera materia dell'adozione in casi particolari sia caratterizzata dall'assenza delle condizioni previste dall'art. 7, i principi che reggono gli altri casi di cui alle lettere precedenti debbano valere anche per le ipotesi della lett. c) e ha, quindi, ritenuto non necessario il previo accertamento dello stato di abbandono del minore quando l'adozione in casi particolari risulti comunque opportuna nell'esclusivo interesse del minore.

Al riguardo questa Corte, aderendo a tale interpretazione, ha espresso in ripetute pronunce il seguente convincimento: -affermando il dato letterale della norma in questione, nella premessa, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7", l'applicazione della norma deve intendersi prescindere dalla dichiarazione di adottabilità in tutti i casi particolari previsti; -l'ipotesi di cui alla lett.d) comprende sia il caso che l'impossibilità di affidamento preadottivo corrisponda a una situazione di fatto, in quanto il minore è



stato dichiarato adottabile ma non è stata reperita una coppia adottante per giungere all'adozione legittimante, sia il caso che l'impossibilità di affidamento preadottivo corrisponda a un'impossibilità giuridica, in quanto difetta la dichiarazione di abbandono per insussistenza dello stato abbandonico, perché il minore già gode di vincoli idonei a garantirgli l'ambiente adatto alla sua crescita; -l'interpretazione restrittiva, propugnata nella fattispecie dall'appellante, secondo la quale anche nelle ipotesi dell'adozione in casi particolari non si possa prescindere dalla sussistenza di una criticità genitoriale comportante la situazione di abbandono del minore, varrebbe a reintrodurre un requisito (la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità) che lo stesso legislatore ha escluso nella premessa dell'art. 44 anzi citata. L'impianto normativo di riferimento è, dunque, così ricostruibile.

Regola generale è che l'adozione è consentita a una coppia di coniugi in possesso dei requisiti di legge e in favore di un minore dichiarato in stato di adottabilità da una sentenza definitiva che abbia accertato lo stato di abbandono; la sentenza di adozione viene pronunciata dopo un periodo di affidamento preadottivo: si tratta della cosiddetta "adozione piena o legittimante" che è irrevocabile, attribuisce al minore lo status di figlio degli adottanti e il loro cognome, lo inserisce a pieno titolo nella loro parentela, fa cessare il rapporto con la famiglia di origine della quale perde il cognome.

A questa regola può farsi eccezione nelle quattro ipotesi di cui all'art. 44 co 1, che non richiedono lo stato di abbandono né il suo accertamento, trattandosi di casi volti a rispettare vincoli affettivi e relazionali preesistenti e/o a risolvere situazioni personali nelle quali l'interesse del minore a un'idonea collocazione familiare deve prevalere, finalizzati in sostanza all'instaurazione di vincoli giuridici significativi tra il minore e chi di lui stabilmente si occupa: l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato e alla persona singola, non è previsto l'affidamento preadottivo, non cessano i rapporti con la famiglia di origine della quale il minore mantiene il cognome aggiungendovi quello dell'adottante, il consenso del genitore esercente la potestà è elemento necessario, l'adozione è revocabile per gravi motivi.



Nè elementi contrari alla superiore interpretazione discendono dalla pronuncia della Cassazione n.22292/2013 richiamata dall'appellante. Lo specifico caso in cui la Corte si è pronunciata riguardava un'ipotesi in cui, in presenza di una pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità di una minore, soggetta a impugnazione da parte dei genitori naturali, due coniugi titolari della casa famiglia presso cui la minore era collocata da lungo tempo avevano avanzato domanda di adozione ex art. 44 co.1 lett. d) allegando l'impossibilità di un affidamento preadottivo in quanto da ritenersi contrario all'interesse della minore l'affidamento a una famiglia diversa ai fini dell'adottabilità, stante il forte attaccamento sviluppato verso i collocatari provvisori; affidamento preadottivo in concreto realizzato nelle more del giudizio di appello sullo stato di adottabilità mentre al momento della pronuncia della Cassazione si era altresì determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità. In tale contesto la Corte ha ritenuto escluso in radice il presupposto per l'adozione in casi particolari ex art. 44 co.1 lett. d, giacchè l'affidamento preadottivo, in quanto già in essere, ovviamente non poteva ritenersi impossibile né, sulla base di un prospettato interesse della minore, costituente il criterio guida di tutta la normativa sull'adozione e dunque, anche dell'adozione legittimante, poteva dilatarsi la nozione di impossibilità di affidamento preadottivo sino a essere comparata o messa sullo stesso piano con la concreta possibilità di un affidamento preadottivo e, quindi, di un'adozione piena, costituente per il Legislatore la scelta primaria.

Discende, quindi, dalla pronuncia de qua il principio, per nulla contrastante con l'interpretazione estensiva dell'art. 44 co. 1 lett d) contestata dall'appellante, secondo il quale la sussistenza della dichiarazione di adottabilità può impedire il ricorso all'adozione in casi particolari.

In un tale contesto normativo l'art. 44 co.1 lett d), quale clausola residuale in cui valutare tutti quei casi non sempre esemplificabili che nella realtà possono presentarsi e che non possono farsi rientrare nelle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c), è stato dalla giurisprudenza ritenuto applicabile nell'ipotesi in cui il minore, non in stato di abbandono per la presenza di un genitore accudente e, quindi, nell'impossibilità



giuridica di procedere ad un affidamento preadottivo, abbia maturato e consolidato un rapporto interpersonale di riferimento affettivo ed educativo con il convivente del genitore, tale da acquisire un' autonoma particolare rilevanza nella prospettiva dello sviluppo della personalità del minore che giustifica, nell'interesse di quest'ultimo, il riconoscimento giuridico del rapporto, dando una forma legale a ciò che di fatto già sussiste nella realtà della vita quotidiana e delle relazioni familiari (TM Milano sentenza 626/2007; CA Firenze sentenza 1274/12). Ciò sul presupposto della residualità della fattispecie giacchè non riconducibile a nessuna delle altre ipotesi, all'esplicito svincolo dell'adozione ex lett d) dal presupposto del matrimonio (art. 44 co.3) per ricondurla all'autonomo riscontro dell'idoneità dell'adottante valutabile discrezionalmente dal giudice sulla base del parametro dell'esclusivo interesse del minore.

Le medesime osservazioni risultano sovrapponibili alla fattispecie in esame.

Come rilevato dal Tribunale, per la [REDACTED] concluso che si possa determinare una situazione di affidamento preadottivo poiché è presente la madre, titolare del pieno esercizio di responsabilità genitoriale, in grado di occuparsene e che se ne occupa, mentre è accertata la sussistenza di un profondo legame della minore con la [REDACTED] staurato sin dalla nascita e caratterizzato da tutti gli elementi affettivi e di riferimento relazionale, interno ed esterno, qualificanti il rapporto di tipo genitoriale/filiale.

Non si tratta, quindi, come sostiene il PM appellante, di affiancare una seconda figura materna o di creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore e valutare l'utilità per quest'ultima che la relazione di fatto esistente sia rivestita giuridicamente a tutela della minore stessa.

Non si tratta, quindi, come sostiene il PM appellante, di rispondere, in forza del legame di coppia sussistente, [REDACTED] all'esigenza di quest'ultime di riconoscimento di una bigenitorialità non ancora consentita dalla legge -attività che la Corte non ritiene di dover svolgere perché effettivamente fuorviante, soggetta a



evidente strumentalizzazione ideologica e riservata al Legislatore (il quale peraltro se ne sta occupando, trovandosi il ddl n.2081 -avente ad oggetto la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nel cui contesto è inserita la proposta di norma che consente l'adozione del figlio del compagno/a- in commissione referente al Senato dopo l'approvazione della Camera)- ma di valutare il legame esistente tra la minore [redacted] quest'ultima considerata autonomamente e non per la relazione con la madre della minore, escludendo alcuna sovrapposizione del rapporto che lega le due figure adulte con quello di tipo filiale dell'[redacted] la minore, riconoscendo ad esso un contenuto di diritti/doveri, di fatto già sussistenti e attuati.

-interesse della minore

Le indagini espletate con riferimento all'art. 57 legge 184/83 hanno consentito di accertare in capo all'[redacted] reità affettiva e capacità educativa, con riferimento a tutti i profili di sostegno allo sviluppo della personalità della minore: istruzione, salute, socialità. [redacted] i cui genitori sono entrambi deceduti, mantiene un solido rapporto con il fratello e il nucleo familiare di quest'ultimo, ha una propria professionalità, quale psicologa psicoterapeuta, che le induce una naturale predisposizione all'attenzione alle esigenze [redacted] motivata all'adozione dal desiderio di tutelare giuridicamente la minore, essendo la madre della minore figlia unica e lei stessa la persona che, insieme alla madre, si è occupata [redacted] dalla nascita e con la quale la minore ha, pertanto, sviluppato un legame profondo di natura filiale.

Le indagini hanno consentito di accertare altresì, quanto alla minore, ora di sei anni, uno stato di benessere coinvolgente aspetti ludici, sociali, scolastici, ricreativi, affettivi, culturali, educativi e materiali che [redacted] concorre ad assicurare e soddisfare sin dalla nascita della minore; in particolare quest'ultima risulta vivere con naturalezza la propria storia e realtà familiare, condizione che consente di ritenere sussistente intorno alla minore un contesto personale e familiare, di cui la [redacted] è parte rilevante, che può rassicurare circa la rispondenza alle necessità della minore



di affetto, ascolto, sostegno e sicurezza, anche in un'eventuale prospettiva di insorgenza di difficoltà. E' peraltro oggettivamente impossibile che possa essere oggi compiuta alcuna previsione sulla vita futura e sulla effettiva crescita equilibrata della minore, che l'appellante vorrebbe invece vedere analizzata senza peraltro specificamente argomentare circa i dati di pregiudizio concretamente rilevati nella fattispecie; difficoltà di previsione presente in ogni situazione di adozione non tanto diversamente, peraltro, soprattutto nell'attualità, da ogni situazione di crescita di un minore, naturale o adottivo che sia.

Sulla base di tutti i superiori elementi deve dunque affermarsi che rivestire di contenuto giuridico il rapporto di fatto esistente tra [] realizza il preminente interesse della minore.

La sentenza va, dunque, confermata.

La novità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.

p.q.m.

la Corte


definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto dal Pubblico Ministero Minorile avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 30.6-30.7.2014;

Così deciso nella camera di consiglio della Corte il 20.10.2015


Il Consigliere est.

Anna Maria Pagliari



Il Presidente

Aida Montaldi



Depositato in Cancelleria

Oggi, 23.12.15

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARIA GIUSEPPINA GIACONIA